



DG SAG  
Prot Uscita del 28/07/2010  
Numero **0011468**  
Classifica



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTO** il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante "Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico";

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 59 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, con il quale è stato istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;

**VISTO** il documento del Consiglio dell'Unione Europea n. 13129/04 denominato "*Piano di azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici - Conclusione del Consiglio*" del 18 ottobre 2004;

**VISTO** il comma 87 art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 con il quale, nell'ambito del citato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, è stato istituito l'apposito capitolo di spesa

*12*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

7742/3, per l'attuazione del "Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici";

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante "Regolazione dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lett. e, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

**VISTO** il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'articolo 1;

**VISTO** il Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

**VISTO** il Reg. CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. 70/2001;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2007 registro n. 4, foglio 235, con il quale sono state fissate le modalità di spesa per la realizzazione del "Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2009 n. 129, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 9 settembre 2009 n. 13641, registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio il 23 settembre 2009 al n. 1589 e alla Corte dei Conti il 25 settembre 2009 registro n. 3, foglio 303, con il quale è stato approvato il "Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009" ed il relativo allegato tecnico, che individua gli obiettivi prioritari e strategici per il settore dell'agricoltura biologica e con il quale, tra l'altro, sono state individuate le iniziative finanziabili all'interno dell'Asse 2, Azioni 2.3 "Sostegno all'interprofessione" e 2.4 "Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori";



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTO** il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008 n. 121;

**RITENUTO** opportuno tener conto delle conclusioni emerse dal Congresso finale degli Stati generali sull’agricoltura biologica ed in particolare della necessità di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di prodotti biologici, favorendo la connessione della produzione con la domanda, nonché l’importanza di una politica di investimento nell’organizzazione della filiera e l’insufficienza dell’assistenza tecnica specificamente diretta all’agricoltura biologica;

**VISTA** la Circolare 12 agosto 2005 n. 91382 “Criteri e modalità di rendicontazione, varianti e proroghe” e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** necessario definire le modalità attuative dell’intervento pubblico.

**D E C R E T A**

**Art. 1**  
*Finalità*

In relazione agli obiettivi fissati dal “*Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per l’anno 2008-2009*”, le iniziative da finanziare per sostenere l’interprofessione e le organizzazioni dei produttori sono individuate tra quelle promosse dai soggetti di cui agli artt. 2 e 3, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001.

Le iniziative previste agli artt. 2 “*Sostegno all’interprofessione*” e 3 “*Iniziative delle organizzazioni dei produttori*” del presente Decreto sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

- migliorare l'organizzazione dell'offerta, sostenendo l'associazionismo tra aziende;
- favorire la concentrazione dell'offerta dei prodotti biologici;
- favorire lo sviluppo di forme contrattuali interprofessionali che consentano di riequilibrare il potere lungo la filiera tra produttori, intermediari e dettaglianti;
- favorire la costituzione di strutture e reti di vendita con carattere di continuità;
- sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle piattaforme logistiche specializzate per il biologico;
- migliorare l'efficienza della filiera ottimizzando i processi produttivi e/o i circuiti di raccolta o di trasformazione, creando economie di scala, anche allo scopo di ridurre i prezzi al consumo e garantire la giusta remunerazione ai produttori;
- sostenere azioni di divulgazione e comunicazione del settore biologico;
- sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

**Art. 2**

*Sostegno all'interprofessione*

Nell'ambito dell'Asse 2, Azione 2.3 "Sostegno all'interprofessione" del Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, possono essere finanziate:

1. Azioni coordinate tra produttori, trasformatori e distributori, garantite da accordi scritti, che prevedono la realizzazione di un "*progetto pilota*" finalizzato ad almeno una delle seguenti azioni:
  - creazione e sviluppo di forme innovative di commercializzazione (con l'esclusione di portali internet);
  - creazione o potenziamento delle piattaforme logistiche specializzate per il biologico (impianti comuni di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione, ecc);
  - acquisto/leasing/noleggio di attrezzature dedicate;
  - altre azioni per il rafforzamento della filiera, rispondenti agli obiettivi di cui all'art. 1.

Sono ritenuti ammissibili i seguenti costi:

- spese per l'acquisto/leasing/noleggio di attrezzature "dedicate" nonché per la realizzazione/acquisizione/potenziamento di impianti di stoccaggio, stagionatura, conservazione e trasformazione, ecc., per la costituzione/ampliamento di centri unici di commercializzazione dei prodotti;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

- spese per il personale dedicato al progetto, l'organizzazione di incontri, gruppi di lavoro e comitati tecnici, spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti, spese di coordinamento, spese per la redazione e pubblicazione di atti e documenti tecnici, spese per le prestazioni immateriali connesse al progetto (assistenza tecnica, studi speciali e altri servizi di consulenza). Dette spese dovranno essere funzionali alla realizzazione del progetto pilota.

Tali progetti potranno usufruire di un contributo massimo pari all'80% del costo totale del progetto e comunque non superiore ad euro 150.000,00.

Sono ammessi a presentare i progetti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) riuniscono o si impegnano a riunire con atto pubblico operatori di tutti i segmenti della filiera;
- b) operano esclusivamente nell'ambito del settore biologico e/o biodinamico;
- c) almeno uno dei soggetti che partecipa all'aggregazione abbia, da solo, sedi operative in almeno 3 Regioni.

In caso di aggregazioni, il soggetto responsabile del progetto è il capofila che deve essere indicato nella fase di presentazione del progetto.

Le attività di cui sopra sono finanziate nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1998/06.

2. Azioni finalizzate a favorire le conoscenze del sistema di produzione agricola biologica tra gli operatori della filiera e i consumatori finali consistenti in:
  - azioni di informazione e divulgazione che prevedono l'utilizzo delle diverse forme di comunicazione (video, giornali, eventi, etc);
  - corsi di formazione diretti agli operatori biologici del settore primario;
  - organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere.

Sono ritenuti ammissibili i seguenti costi:

- spese inerenti la redazione e pubblicazione del materiale divulgativo;
- spese per la partecipazione a mostre e fiere (iscrizione, spese di viaggio e soggiorno, pubblicazioni, affitto stand, premi per concorsi);
- organizzazione di eventi e corsi di formazione (spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti);



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Tutte le attività non devono prevedere alcuna forma di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto previsto all'art. 2 paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1857/06 né riferimenti a marchi commerciali o di singole società.

Tali progetti potranno usufruire di un contributo massimo pari all'80% del costo totale del progetto e comunque non superiore ad euro 80.000,00. Nell'ambito delle singole iniziative non potrà essere prevista la concessione di pagamenti diretti ai singoli produttori di biologico.

Sono ammesse a presentare i progetti le associazioni di produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a. operano esclusivamente nell'ambito del settore biologico e/o biodinamico;
- b. hanno sedi operative in almeno 3 Regioni.

Qualora il proponente abbia una rappresentanza a livello nazionale ed un volume di attività calcolato sulla media delle entrate di bilancio degli ultimi 3 anni non inferiore a 500.000,00 euro, il contributo massimo può arrivare fino ad euro 150.000,00.

In caso di aggregazioni, il soggetto responsabile del progetto è l'associazione capofila che deve essere indicata nella fase di presentazione del progetto.

Le attività di cui sopra sono finanziate nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 14, par. 2, lett. c) e 15, par. 2, lett. a), d), e) e f) del Reg. (CE) n. 1857/06.

Per le attività di cui ai punti 1 e 2 il finanziamento può includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fini dell'eventuale rimborso, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'impossibilità di detrarre l'IVA ai sensi di legge.

Si evidenzia che nell'ambito dell'azione relativa alle informazioni indirizzate all'esterno del settore non possono essere previste le attività indicate al punto 152 delle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente articolo deve essere garantito a tutti i produttori, compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

**Art. 3**

*Iniziative delle organizzazioni dei produttori*

Nell'ambito dell'Asse 2, Azione 2.4 "*Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori*" del Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici potranno essere finanziate:

- azioni di informazione e divulgazione che prevedono l'utilizzo delle diverse forme di comunicazione (video, giornali, eventi, etc);
- corsi di formazione diretti agli operatori biologici del settore primario;
- assistenza tecnica non ordinaria.

Sono ritenuti ammissibili:

- le spese per la partecipazione a mostre e fiere (iscrizione, spese di viaggio e soggiorno, pubblicazioni, affitto stand, premi per concorsi);
- le spese inerenti l'organizzazione del programma di formazione e le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti;
- i costi dei servizi di consulenza e assistenza tecnica forniti da terzi purché essi non rivestano carattere continuativo o periodico né siano connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e i servizi di pubblicità.

Tutte le attività non devono prevedere alcuna forma di trasformazione e/o di commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto previsto all'art. 2 paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1857/06 né riferimenti a marchi commerciali o di singole società.

Tali progetti potranno usufruire di un contributo massimo pari all'80% del costo totale del progetto e comunque non superiore ad euro 110.000,00.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Sono ammesse a presentare i progetti:

- le Organizzazioni di Produttori e le loro Unioni riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 2200/96. Le Organizzazioni di Produttori devono essere riconosciute per i prodotti biologici o avere un volume di fatturato commercializzato di prodotto biologico pari ad almeno il 20% del totale. Le Unioni di Organizzazioni di Produttori devono avere al loro interno almeno 8 organizzazioni di produttori tra quelle riconosciute per i prodotti biologici e quelle che hanno un volume di fatturato commercializzato di prodotto biologico pari ad almeno il 10% del totale;
- le Associazioni di Produttori che abbiano una rappresentanza nazionale e un volume di attività calcolato sulla media delle entrate di bilancio degli ultimi 3 anni pari ad almeno 300.000,00 euro e siano costituite esclusivamente da operatori biologici.

Le attività di cui sopra sono finanziate nel rispetto delle modalità di cui all' art. 15, par. 2, lett. a), c), d) e f) del Reg. (CE) n. 1857/06.

Il finanziamento può includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fini di dell'eventuale rimborso, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'impossibilità di detrarre l'IVA ai sensi di legge.

Si evidenzia che nell'ambito dell'azione relativa alle informazioni indirizzate all'esterno del settore non possono essere previste le attività indicate al punto 152 delle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato.

Nell'ambito delle singole iniziative non potrà essere prevista la concessione di pagamenti diretti ai singoli produttori di biologico.

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente articolo deve essere garantito a tutti i produttori, compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

**Art. 4**

*Termine per la realizzazione dei progetti*

1. La realizzazione delle attività deve essere completata entro 20 mesi dalla data di registrazione, da parte dell'organo di controllo, del Decreto di concessione contributo.
2. Nel caso di realizzazione del progetto pilota, il beneficiario si impegna a proseguire le attività per ulteriori 12 mesi.
3. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di cui al comma 1, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione dell'attività realizzata.

**Art. 5**

*Stanziamento disponibile*

Lo stanziamento complessivo disponibile è di euro 2.100.000,00, così articolato tra le azioni:

- A) *Sostegno all'interprofessione*: importo massimo di euro 1.000.000,00, di cui 600.000,00 euro per il finanziamento dei progetti di cui al punto 1 dell'art. 2.
- B) *Iniziative delle organizzazioni dei produttori*: importo massimo di euro 1.100.000,00.

Qualora si rendano disponibili risorse in una delle diverse azioni l'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il riparto delle risorse stanziate.

La percentuale di riserva di cui alla lettera A) del presente articolo non si applica se non vi sono progetti finanziabili all'interno della suddetta quota.

Le risorse previste dal presente articolo possono essere incrementate in relazione alle domande presentate e alla disponibilità di risorse aggiuntive.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

**Art. 6**

*(Modalità di presentazione dei progetti)*

I progetti devono essere redatti in conformità ai format allegati al presente Decreto.

In particolare dovrà essere indicata una descrizione precisa del contenuto del progetto articolata in:

1. presentazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aggregati dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ammissibilità (allegando la relativa documentazione giustificativa);
2. criticità del contesto ed obiettivi del progetto;
3. descrizione del progetto:
  - 3.1 obiettivi perseguiti e risultati attesi,
  - 3.2 descrizione delle azioni con il dettaglio del ruolo svolto da ogni soggetto coinvolto,
  - 3.2 tempi e luoghi di realizzazione del progetto (durata in mesi),
  - 3.3 metodo di valutazione ed indicatori utilizzati.
4. Piano finanziario del progetto (dettagliato per anno) con l'indicazione della partecipazione finanziaria di ciascun soggetto coinvolto.  
Limitatamente ai progetti di cui all'art. 2, punto 1, le spese relative all'acquisto/leasing/noleggio di beni materiali dovranno essere giustificate dalla presentazione di almeno 3 preventivi.
5. Nel piano finanziario devono essere previste le spese per la valutazione, il monitoraggio e la verifica amministrativa determinata nell'importo complessivo applicando alla spesa proposta la percentuale dello 0,7 % per consentire di corrispondere i gettoni di presenza di cui al Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78.

Il soggetto proponente dovrà inoltre certificare che non sono percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni finanziate dal presente avviso.

I progetti devono pervenire in duplice copia accompagnati da una lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione proponente (nel caso di aggregazioni dal legale rappresentante dell'Associazione capofila), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14,00 del 30 settembre 2010, all'indirizzo:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità  
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio agricoltura biologica SAQ X  
Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma*

I progetti devono pervenire in plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

*“NON APRIRE - Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2008-2009 – Asse 2, Azione \_\_\_ (specificare se 2.3 “Sostegno all'interprofessione” o 2.4 “Iniziative delle organizzazioni dei produttori”).*

I progetti pervenuti dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente Decreto saranno esclusi dalle graduatorie di merito.

**Art. 7**  
*(Ammissibilità dei progetti)*

1. Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:

- a) è presentato dai soggetti indicati agli artt. 2 e 3 del presente provvedimento;
- b) perviene entro e non oltre la data di scadenza e nei modi indicati all'articolo 6 del presente provvedimento;
- c) rispetta gli importi indicati agli artt. 2 e 3 del presente provvedimento;
- d) è completo di tutte le informazioni richieste e redatto secondo i format allegati;
- e) ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a punti 60.

2. I progetti delle graduatorie di cui al comma 1 verranno finanziati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti di cui all'art. 5.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

**Art. 8**

*(Istruttoria e valutazione dei progetti)*

I progetti sono esaminati e valutati da un'apposita Commissione di valutazione tecnico-amministrativa, nominata dal Capo Dipartimento, sulla base dei criteri di seguito riportati:

- ❖ carattere innovativo per lo sviluppo della filiera biologica: max punti 15
- ❖ numero dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: max punti 15
- ❖ numero delle filiere coinvolte nel progetto: max punti 15
- ❖ congruità del finanziamento richiesto con gli obiettivi del progetto: max punti 15
- ❖ trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi: max punti 10
- ❖ coinvolgimento nella realizzazione del progetto di Enti e Amministrazioni pubbliche: max punti 5
- ❖ coinvolgimento nelle azioni anche di produzioni biologiche a denominazione di origine: max punti 5
- ❖ per le attività di cui all'art. 3, sono assegnati 20 punti alle organizzazioni di produttori e le loro Unioni riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 2200/96.
- ❖ maggiore cofinanziamento in termini assoluti: max punti 20

Sulla base del punteggio assegnato è redatta, per ciascuna azione di cui agli artt. 2 e 3, una graduatoria dei progetti. Tale graduatoria sarà suddivisa per sezioni nell'ambito dell'art. 2.

Il Ministero ha facoltà di chiedere modifiche ai progetti finanziabili al fine di evitare eventuali sovrapposizioni delle attività rispetto a quelle proposte o già attuate, nell'ambito di altri progetti, nonché specifiche di carattere tecnico.

La percentuale di contributo concedibile può essere modificata in funzione del numero di progetti presentati e inclusi nelle graduatorie.

L'articolazione delle voci di spesa ammesse, le modalità di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese, sono definiti con il provvedimento di concessione del contributo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

**Art. 9**

*(Modalità di finanziamento)*

1. Il finanziamento è erogato come segue:

- acconti fino al 90% in due ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione erogata;
- 10% a saldo al positivo esito della verifica, da parte della Commissione ministeriale, della rispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato.

2. E' consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione anticipata nella misura massima del 50% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del progetto.

**Art. 10**

*(Monitoraggio dei progetti)*

1. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche sulla base del piano di monitoraggio presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi e attraverso richieste e visite in loco da parte di commissioni di monitoraggio a tal fine nominate, avvalendosi anche di esperti del settore.

2. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili ai progetti devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del finanziamento o del cofinanziamento concesso dal Ministero.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

**Art. 11**  
*(Riuso dei progetti)*

I soggetti beneficiari dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.

**Art. 12**  
*(Documenti ed informazioni)*

Il presente provvedimento è pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in versione integrale alla Sezione "Concorsi e gare" del sito del Ministero [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it) e su [www.sinab.it](http://www.sinab.it).

**Art. 13**  
*(Esenzione)*

Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono erogati in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativamente all'azione indicata all'art. 2 punto 1 del presente provvedimento, ed in conformità agli artt. 14, par. 2 e 15 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1857/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativamente alle azioni indicate all'art. 2 punto 2 e all'art. 3 del presente provvedimento.

Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1857/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 che disciplinano la compatibilità degli aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità e le prestazioni di assistenza tecnica con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e non obbligano alla notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E  
DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA  
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea.

Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data di conferma da parte della Commissione della Comunità Europea dell'avvenuto ricevimento della sintesi, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione.

20 LUG. 2010

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Adriano Rasi Caldogno